

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Servizio 3 – Sicurezza alimentare

**Stabilimento n. CE IT W1Y9U sito in Altofonte (PA) impresa alimentare Sicily Food
Baviera Società Cooperativa - Riconoscimento definitivo.**

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the

master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti di Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.S. n. 541 del 16 giugno 2022, con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare “Sicily Food Baviera società cooperativa” con sede in Altofonte (PA), via Ferrovia est c.da Salvina s.n, cap 90030, (P.IVA 06420790823), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro all’esercizio dell’attività di: 1) carni macinate e carni separate meccanicamente (SEZ.V) Stabilimento per preparazioni di carni – MP preparazioni carni fresche e congelate; 2) Prodotti a base di carne (SEZ.VI) Impianto di lavorazione – PP di prodotti di gastronomia freschi e congelati; 3) Latte e prodotti a base di latte (SEZ.IX) Stabilimento di trasformazione – PP prodotti di pasticceria freschi congelati e gelati, con l’attribuzione dell’approval number CE IT W1Y9U;
- VISTA la nota prot. n. 192134 del 06 ottobre 2022, acquisita al protocollo di questo Dipartimento il 06 ottobre 2022 al n. 34256 con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’A.S.P. di Palermo ha espresso il Nulla Osta alla emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE 853/2004;
- CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio in applicazione del l’Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, il definitivo riconoscimento all’impianto;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell’impresa alimentare “**Sicily Food Baviera società cooperativa**” con sede in Altofonte (PA), via Ferrovia est c.da Salvina

s.n, cap 90030, (P.IVA 06420790823), è riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: 1) carni macinate e carni separate meccanicamente (SEZ.V) Stabilimento per preparazioni di carni – MP preparazioni carni fresche e congelate; 2) Prodotti a base di carne (SEZ.VI) Impianto di lavorazione – PP di prodotti di gastronomia freschi e congelati; 3) Latte e prodotti a base di latte (SEZ.IX) Stabilimento di trasformazione – PP prodotti di pasticceria freschi congelati e gelati ;

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva l'*approval number* n. **CE IT W1Y9U** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I. Strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

Articolo 3

L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del comune di Altofonte (PA) per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 18/10/2022

**La Dirigente del Servizio 3
(Dr.ssa Daniela Nifosi)**

FPF

